



# COMUNE DI BASCIANO

(Provincia di Teramo)

c.a.p. 64030

tel. 0861 - 650156

fax 0861 - 650927

ORDINANZA N° 128/2017

Prot. n° 003327

Basciano, 1 giugno 2017

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che nei centri abitati del capoluogo e nelle zone urbane limitrofe insistono delle aree prospicienti strade e vie pubbliche che non vengono mantenute né coltivate dai singoli proprietari o utenti e che pertanto sono oggetto di crescita di erbe ed arbusti infestanti oltre che possibile asilo di animali, rettili e in particolar modo di parassiti (zecche, ecc.);

**ATTESO** che le situazioni di abbandono delle aree e la presenza in alcuni casi di ruderi di edifici, costituiscono, considerata la ormai prossima stagione estiva, l'habitat ideale per la riproduzione e sviluppo di parassiti, rettili ed altri piccoli animali;

**DATO ATTO** che la situazione, come sopra rappresentata, potrebbe costituire pericolo per la pubblica incolumità sotto l'aspetto igienico e sanitario, in considerazione anche della possibilità di contrarre malattie o patologie conseguenti ad eventuali morsicature o punture di piccoli animali, rettili, parassiti;

**VISTO** l'art.1 della Legge 23 dicembre 1978, n°883;

**RILEVATO** che necessita procedere costantemente (durante il periodo pre-estivo ed estivo) alla pulizia delle aree ubicate nei centri urbani e nelle zone urbane limitrofe nonché nelle loro strette prossimità,

## ORDINA


*a tutti i proprietari che possiedono aree nei centri abitati e nelle zone urbane limitrofe nonché nelle loro immediate prossimità, a provvedere entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica o dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, a provvedere alla loro costante e perfetta pulizia, nonché continua manutenzione (durante tutto il periodo estivo);*

## AVVISA

*che non provvedendo direttamente gli interessati alla costante pulizia e manutenzione delle richiamate aree, vi provvederà d'Ufficio il Comune (ogni qualvolta necessario), in maniera diretta o a mezzo Ditte specializzate, con ripetizione delle spese sostenute a carico del soggetto inadempiente, sia esso proprietario che usuario. Il trasgressore sarà inoltre assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/00.*

Gli Agenti della Polizia Municipale e quelli della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Copia della presente Ordinanza viene inviata agli Agenti della Forza Pubblica, al Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico ed alla Polizia Municipale. Questi ultimi provvederanno a notificarla agli interessati proprietari, nonché per opportuna pubblicità, ad affiggerlo nell'Albo Pretorio e nei locali pubblici.



**IL SINDACO**

(Dott. Alessandro Frattaroli)

*Alessandro Frattaroli*